



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

DECRETO COMMISSARIALE N. 45

Individuazione degli interventi da realizzare in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 1, commi 608 e 609, legge 30 dicembre 2025, n. 199

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'articolo 11, comma 1, prevede l'indicazione del «Codice unico di progetto» per ogni nuovo progetto di investimento pubblico nonché per ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che nel modificare il sopra richiamato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha rafforzato i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le stesse;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

VISTO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativo al “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e, in particolare, l'articolo 1, che, tra l'altro:

- istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la crisi idrica, organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni;
- prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la Cabina di regia effettui una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte, nel breve termine, alla crisi idrica, e delle risorse disponibili, comunicate dalle Amministrazioni competenti ai sensi del comma 4 del decreto-legge n. 39 del 2023 e destinate, a legislazione vigente, al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non venga dichiarato il carattere d'urgenza dell'intervento per la crisi idrica;
- dispone che, entro quindici giorni dalle ricognizioni precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili;

- prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 riferisce periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad esso affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate;

VISTA la delega a presiedere la Cabina di Regia conferita, con nota del 20 aprile 2023, dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, che ha disposto tra l'altro:

- la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito «Commissario straordinario»;
- che il Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, avvalendosi di soggetti attuatori;
- che a tali fini, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, di nomina del dott. Nicola Dell'Acqua, in qualità di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, con scadenza al 31 dicembre 2023. Incarico prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

VISTO il decreto commissariale dell'11 marzo 2025, n. 18, modificato dal decreto commissariale del 29 maggio 2025, n. 24, con il quale viene istituito l'Osservatorio per il monitoraggio di tutte le attività inerenti agli interventi emergenziali di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sul piano tecnico, procedimentale e di rendicontazione finanziaria.

VISTO il decreto commissariale del 17 marzo 2025, n. 19, con il quale vengono approvate le "Linee guida per il Soggetto Attuatore";

VISTA la nota del 23 gennaio 2025, prot. n. SM_CSI-53, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, la Relazione del 21 gennaio 2025 denominata "Aggiornamento sulle attività espletate in relazione agli incarichi ricevuti e situazioni di criticità (crisi idrica)", sottoponendo all'attenzione della Cabina di regia per la crisi idrica le situazioni emergenziali segnalate dalle Autorità di bacino distrettuali nei diversi ambiti territoriali, in riferimento all'anno 2024, che hanno causato interruzioni periodiche del servizio idrico, con particolare riferimento alle seguenti Regioni:

- Calabria
- Basilicata (schema idrico della Diga del Camastra)
- Campania (Irpinia)
- Abruzzo;

VISTO il verbale della seduta della Cabina di regia per la crisi idrica del 10 aprile 2025, dal quale si evince che il Commissario straordinario è stato incaricato di valutare, assieme agli Enti coinvolti, gli interventi da realizzare nel breve termine per sopperire alla situazione emergenziale riscontrata nel corso del 2024 nelle suddette Regioni;

CONSIDERATO che nella stessa seduta della Cabina di regia per la crisi idrica vengono, altresì, evidenziate le situazioni di potenziale criticità emerse nell'anno 2025, e il relativo impatto che le stesse potrebbero avere sul tessuto economico-sociale, in considerazione della scarsità della risorsa idrica che coinvolge l'invaso di Ridracoli, interconnessione idrica Molise-Puglia e i laghi di Albano e Nemi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

VISTA la nota del 30 luglio 2025, prot. n. SM_CSI-957, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso alla Cabina di regia per la crisi idrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, la Relazione circa l'“Aggiornamento sulle attività espletate anche in relazione alle situazioni di criticità (crisi idrica) e principali soluzioni proposte”, del 25 luglio 2025, in cui viene illustrato lo stato di avanzamento delle iniziative intraprese, le criticità riscontrate e le proposte di intervento, anche con riferimento agli ambiti territoriali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;

CONSIDERATO che nella Relazione di cui sopra sono stati definiti, con un approccio integrato e multilivello, gli interventi ritenuti in grado di produrre benefici immediati, oltre a rafforzare la resilienza strutturale dei sistemi idrici nel medio-lungo periodo, evidenziando che tali interventi non sono presenti nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico;

TENUTO CONTO che, al fine dell'individuazione dei suddetti interventi:

- la strategia adottata dal Commissario straordinario volge a selezionare gli interventi che rispondano a criteri di urgenza (risoluzione di situazioni di emergenza idrica conclamata), efficacia (incremento della resilienza e della disponibilità idrica), cantierabilità (prontezza progettuale e possibilità di attuazione in tempi brevi), sostenibilità (ambientale, economica e gestionale);
- Le principali direttrici di intervento sono:
 - il riefficientamento e manutenzione straordinaria delle dighe;
 - le interconnessioni strategiche;
 - il riutilizzo delle acque reflue;
 - la tutela degli ecosistemi lacustri;

VISTO il verbale della seduta della Cabina di regia per la crisi idrica dell'8 agosto 2025, dal quale si desume sia l'approvazione della succitata Relazione commissariale del 25 luglio 2025, sia l'autorizzazione alla realizzazione dei suddetti interventi, avviando le opportune interlocuzioni con i soggetti competenti al fine di individuare le necessarie coperture finanziarie, non essendo pervenute osservazioni da parte dei partecipanti alla Cabina;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

CONSIDERATO che nel semestre successivo alla trasmissione della succitata Relazione commissariale del 25 luglio 2025 e alla seduta della Cabina di regia per la crisi idrica dell'8 agosto 2025, il Commissario straordinario ha sviluppato ulteriormente quelle attività di confronto e monitoraggio con gli Osservatori permanenti, le Regioni e i Soggetti gestori, a seguito delle quali sono emerse nuove criticità nell'ambito dei territori attenzionati, tali da dover procedere ad un aggiornamento dell'elenco degli interventi urgenti oggetto del presente decreto, sulla base dei seguenti fattori:

- l'evoluzione delle criticità idriche nelle Regioni, quali ad es. la Basilicata, la Calabria, l'Abruzzo, il Lazio;
- la cantierabilità e i tempi di realizzazione (interventi avviabili entro il primo semestre 2026);
- i benefici attesi in termini di resilienza e riduzione del rischio di interruzioni del servizio idrico;

CONSIDERATO che nella riunione convocata il 22 dicembre 2025 dal Commissario straordinario per la consultazione degli enti coinvolti nell'ambito del progetto di interconnessione degli schemi idrici Biferno-Fortore, gli enti intervenuti hanno manifestato concordemente le esigenze di seguito rappresentate:

- progettazione unitaria dell'intervento, riferita a entrambe le Regioni interessate e affidata al coordinamento e alla gestione del Commissario, al fine di garantire coerenza tecnica, efficacia operativa e uniformità decisionale;
- individuazione con chiarezza dei soggetti attuatori dell'intervento, nonché di articolare il progetto in lotti funzionali, così da consentire una realizzazione progressiva e coordinata delle opere;
- la necessità di una ulteriore riunione, convocata per il 12 gennaio 2026, al fine di approfondire le tematiche connesse all'intervento, coordinare le attività in corso e definire i successivi indirizzi operativi;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre, sulla base delle suddette considerazioni, l'elenco aggiornato degli interventi urgenti, il cui finanziamento ammonta ad un totale di 36,40 milioni di euro, ripartito come di seguito indicato:

- Abruzzo – Sub ambito Chietino - Pescara: ripristino condotta adduttrice Sinello e riuso reflui Montesilvano per un importo di 5,40 M€;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

- Lazio – Area Castelli Romani: interconnessione acquedotti Appio Alessandrino e Doganella (lotti 1 e 2) per un importo di 4,84 M€;
- Molise-Puglia: completamento interconnessione idrica Biferno–Fortore (interventi per la rimozione di sedimenti della Diga Ponte Liscione, progettazione e relative attività preliminari), per un importo di 14,86 M€;
- Basilicata – Schema Bradano-Basento: verifiche sismiche e riefficientamento diga Pantano di Pignola, efficientamento Camastra per un importo di 6,51 M€;
- Calabria – Area Reggio: interventi su pozzi, condotte e interconnessioni per mitigare la crisi idrica per un importo di 4,79 M€;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggravamento della crisi idrica nell'Irpinia sono state svolti incontri con l'Ente idrico campano - soggetto di governo dell'ambito unico regionale – successivi alla Cabina di regia dell'8 agosto 2025;

VISTA la “Relazione di fine mandato sulle attività espletate anche in relazione alle situazioni di criticità (crisi idrica) e principali soluzioni proposte” del 31 dicembre 2025, trasmessa alla Cabina di regia per la crisi idrica con nota del 31 dicembre 2025, prot. SM_CSI-0001512, nella quale il Commissario straordinario ha sottoposto all'attenzione della stessa Cabina di regia, tra l'altro, ulteriori interventi, quali:

- Campania – Prov. Avellino e Benevento: del sistema di adduzione, captazione di fonti integrative, realizzazione di condotta premente di adduzione dal campo pozzi del Consorzio di Bonifica dell'Ufita di Flumeri al serbatoio partitore Olmo;
- Emilia-Romagna: prolungamento dell'esistente galleria di gronda sulla diga di Ridracoli e realizzazione di una piccola traversa sul torrente Rabbi; interventi di riqualificazione del lago di Quarto;
- Lazio: interventi per il ripristino ambientale del lago di Vico.

RITENUTO di dover sottoporre i suddetti interventi preventivamente alla valutazione da parte della Cabina di regia per la crisi idrica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

VISTO l'articolo 1, commi 608 e 609, legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato introdotto il comma 5-*bis* all'articolo 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, che ha disposto:

- l'autorizzazione alla spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, per la realizzazione di interventi urgenti, in coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11;
- che il Commissario straordinario provvede in via d'urgenza alla realizzazione dei predetti interventi, individuati con apposito provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2026;
- che in caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui sopra entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario straordinario all'entrata del bilancio dello Stato;

CONSIDERATO, inoltre, che nell'espletamento dei compiti assegnati al Commissario straordinario, si registrano diffuse e continue situazioni di criticità, individuate in collaborazione con gli Osservatori permanenti, le Regioni e i Soggetti gestori, che possono richiedere l'attenzione della cabina di regia;

VALUTATO di riservare la somma pari a 4,6 milioni di euro per fronteggiare prontamente le suddette criticità a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, commi 608 e 609, legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTA la deliberazione n. 3 del 10 maggio 2007 con la quale l'Ente di Ambito chietino ha affidato alla Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato (S.A.S.I.) S.p.A. la gestione del Servizio idrico integrato (S.I.I.);

VISTA la convenzione del 13 marzo 2017 per la regolazione dei rapporti tra l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) e la S.A.S.I. S.p.A., rispettivamente ente affidante e gestore del S.I.I.;

TENUTO CONTO che l'intervento "Opere di ripristino e messa in sicurezza della condotta adduttrice principale acquedotto Sinello" è inserito nell'aggiornamento della ricognizione dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

fabbisogni finanziari inerente gli interventi in materia di infrastrutture del servizio idrico integrato in attuazione della DGR 709/2021 e ss.mm.ii.;

VISTA la convenzione sottoscritta tra l'ERSI Abruzzo e l'Azienda Comprensoriale Acquedottistica (ACA S.p.A.) in data 15 dicembre 2015, con la quale ACA S.p.A. in house providing viene individuata come soggetto giuridico affidatario della gestione del Sistema Idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale n. 4 della Regione Abruzzo;

VISTO il decreto del 13 agosto 2007, n. 2 della regione Abruzzo, con cui è stato approvato l'elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane destinate al riutilizzo, nel quale è ricompreso l'impianto di Montesilvano (PE);

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 19 marzo 2025 tra la Regione Abruzzo, ERSI Abruzzo, ACA S.p.A. in house providing e Consorzio di Bonifica Centro, relativo al "Progetto per il Riuso delle Acque reflue in uscita dal depuratore di Montesilvano per scopi irrigui e industriali", con contestuale riduzione del consumo di acqua potabile ad oggi impiegata per tali scopi, dell'interesse alla realizzazione dello stesso e stabilire un percorso amministrativo e tecnico;

DATO ATTO che il gestore si impegna a inserire il citato intervento di "Progetto per il riuso delle acque reflue in uscita dal depuratore di Montesilvano per scopi irrigui e industriali" nella programmazione di settore;

VISTA la Convenzione di gestione di durata trentennale sottoscritta tra la Provincia di Roma e Acea Ato 2 S.p.A., in data 6 agosto 2002, come aggiornata in data 27 maggio 2021, con la quale Acea Ato 2 S.p.A. viene individuata come Soggetto gestore unico del Servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale – Roma;

TENUTO CONTO che l'intervento di "interconnessione dell'acquedotto Appio Alessandrino Doganella – lotto 1 e 2" è inserito nel piano d'ambito del Gestore unico del Servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio centrale – Roma;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con il quale viene costituita la Società Acque del Sud S.p.A.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

VISTO il “Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2024-2025” della Regione Puglia, adottato con deliberazione della giunta regionale del 31 luglio 2024, n. 1096 (pubblicata in B.U.R.P. n. 63 del 5 agosto 2025);

VISTA la convenzione di gestione di gennaio 2010, di durata trentennale, sottoscritta tra l’Autorità di Ambito territoriale ottimale, unico di Basilicata e Acquedotto Lucano S.p.A., con la quale Acquedotto Lucano S.p.A è stato individuato come Soggetto gestore del servizio idrico integrato dei Comuni dell’Ambito;

VISTA la legge della Regione Basilicata 8 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato istituito l’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.);

VISTA la convenzione di gestione di luglio 2018, volta a regolare i rapporti tra l’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (E.G.R.I.B.) e il Gestore del servizio idrico integrato, Acquedotto Lucano S.p.A.;

DATO ATTO che, nell’ambito della Regione Basilicata, i gestori si impegnano a inserire gli interventi “Riefficientamento della diga Pantano di Pignola, realizzazione del potabilizzatore e connessione allo schema idrico Basento-Camastra - I stralcio e II stralcio” e “Interventi di efficientamento sulla diga del Camastra per l’aumento della capacità di invaso” nella programmazione di settore;

VSTA la Delibera del 25 ottobre 2022, n. 9 e successiva Delibera del 30 dicembre 2022, n. 12 dell’Autorità rifiuti e risorse idriche Calabria (ARRICAL) con la quale è stata affidata a SO.RI.CAL. S.p.A. - SOCIETÀ RISORSE IDRICHE CALABRESI, la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito unico regionale, in attuazione della Delibera n. 5/2020 dell’allora Ente di governo d’ambito AIC (Autorità idrica calabrese) concernente l’individuazione della forma di gestione in house providing del servizio idrico integrato;

TENUTO CONTO che gli interventi di “realizzazione bypass adduttrice POZZI ANGUILLA Laureana di Borrello interrotta causa frana per circa ml 500; revamping cabina MT/bt e Pozzi esistenti; fornitura QGC e gruppi sommersi”, “Riefficientamento funzionale (ritubaggio) ed



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

elettromeccanico di alcuni pozzi comunali che hanno necessità di restyling e/o rigenerazione (sostituzione colonne prementi, valvole, spurgo e spazzolatura meccanica delle camicie anche con tecniche airlift e/o pulizia chimica”) e “Raddoppio condotta presente DN300 ml 750 Calopinace Pozzi vs Serbatoio trabocchetto - intervento di potenziamento di 40 l/sec e opere accessorie e collegamenti” sono inseriti nel piano d’ambito del Servizio idrico integrato della Regione Calabria (All.C rev. 2024);

DATO ATTO che il gestore si impegna a inserire gli interventi di “Schema idrico a valle dell'invaso del Menta, interventi di seconda fase. Realizzazione della condotta adduttrice acque grezze captate, nella galleria di derivazione ad integrazione”, “Nuovo Pozzo emergenziale T. Gerace SX idraulica” e “Realizzazione nuovi pozzi (perforazione e opere elettromeccaniche) e relativa condotta premente DN 250 km 2,75 su strada comunale per adduzione risorsa vs impianto di sollevamento S. Vito di Seminara (integrazione 40 l/sec gruppi sorgentizi in calo costante) per erogazione a favore della città di Palmi (RC)” nella programmazione di settore;

RAVVISATA la necessità di avvalersi di Soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive del Commissario straordinario, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, così come previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia per la crisi idrica nella seduta dell’8 agosto 2025, le risorse pari a 36,40 milioni di euro sono destinate agli interventi di cui all’Allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, secondo la ripartizione indicata nel medesimo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

ART. 2

(Soggetti attuatori)

1. Per ogni intervento di cui all'Allegato 1, univocamente identificato con il codice unico di progetto, è individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge del 13 giugno 2023, n. 68, il relativo Soggetto attuatore:

CUP E78B25002990001	S.A.S.I. S.p.A.
CUP C72E25000370006	ACA S.p.A. in house providing
CUP G61D24001960005	ACEA ATO 2 S.p.A.
CUP G61D24005600005	
CUP J13F25000030001	Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
CUP H28E25000230001	Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – E.G.R.I.B.
CUP I42E25000220005	Acquedotto Lucano S.p.A.
CUP E68B25001460001	Acque del Sud S.p.A.
CUP C92E25001340005	SO.RI.CAL. S.p.A.
CUP C72E23005660005	
CUP C38B25000270005	
CUP C32E25000320005	
CUP C32E25000330005	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

CUP C82E25000290005	
---------------------	--

2. Il Commissario straordinario, in relazione ai singoli interventi, procede alla sottoscrizione di atti convenzionali con i Soggetti attuatori. Tali atti convenzionali disciplinano le condizioni, modalità e termini, nonché ulteriori e significativi aspetti riguardanti la realizzazione degli interventi, comprese le procedure autorizzative ed espropriative, gli obblighi delle parti, le spese ammissibili e le modalità di erogazione delle risorse a seguito della rendicontazione da parte dei Soggetti attuatori. A tal fine, i Soggetti attuatori devono rispettare quanto contenuto nelle “Linee guida per i soggetti attuatori”, adottate con decreto commissariale del 17 marzo 2025, n. 19, riguardanti la gestione amministrativo-contabile degli interventi urgenti realizzati dal Commissario.
3. È adottato lo schema di atto convenzionale riportato all’Allegato 2. Il soggetto attuatore integra lo schema con gli elementi informativi specifici e lo trasmette alla e-mail commissarioemergenzaidrica@governo.it, entro e non oltre 7 giorni dalla notifica del presente decreto, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche stabilite dalle richiamate disposizioni contenute nella legge n. 199/2025.

ART. 3

(Modalità attuative)

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati con le modalità derogatorie stabilite al successivo articolo 4.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il Commissario straordinario opera mediante la contabilità speciale allo stesso intestata, n. 6409, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, nella quale confluiscono le risorse di cui all’articolo 1, commi 608 e 609, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il Commissario straordinario è tenuto a fornire separata evidenza contabile delle risorse trasferite, secondo le modalità previste nel presente decreto, mediante apposita rendicontazione da trasmettere semestralmente alla Cabina di regia per la crisi idrica.
3. Sulla contabilità speciale, di cui al comma 2, è consentito anche il trasferimento di risorse finanziarie diverse da quelle previste nel presente decreto a completamento del finanziamento degli interventi di cui all’articolo 2. A tal fine, sono trasferite sulla contabilità speciale del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Commissario straordinario, n. 6409, ulteriori risorse previa sottoscrizione con i Soggetti attuatori previsti a legislazione vigente di un accordo, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento.

4. In caso di inerzia da parte del Soggetto attuatore nell'adozione di un singolo atto o di più atti tra loro conseguenti, il Commissario straordinario, previa diffida ad adempiere entro un termine di 10 giorni, si sostituisce al Soggetto attuatore inadempiente nell'espletamento dei singoli atti, avvalendosi di altri Soggetti qualificati.
5. Il Commissario straordinario, sulla base di quanto disposto dagli atti convenzionali stipulati ai sensi del precedente articolo 2, comma 2, provvede all'approvazione dei progetti predisposti per la realizzazione degli interventi previsti. A tal fine, ove necessario, lo stesso può ricorrere alla conferenza di servizi da indire entro cinque giorni dalla disponibilità del progetto da approvare e da concludersi entro quarantacinque giorni dalla nota di indizione della conferenza stessa da parte del Commissario ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241 del 1990, ovvero dalla data della prima riunione della conferenza stessa ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241 del 1990. Il termine di conclusione della conferenza è ridotto a trenta giorni in caso di mancata partecipazione delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute. I termini di cui sopra sono stabiliti in deroga alle tempistiche definite dalla succitata legge 241 del 1990, così come disposto al successivo art. 4 del presente decreto.
6. A tal fine il Commissario straordinario comunica alle altre amministrazioni interessate:
 - a) l'oggetto della determinazione da assumere e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
 - b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
 - c) il termine perentorio, pari a cinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, necessarie per la formulazione delle proprie determinazioni. In tal caso le amministrazioni renderanno le loro determinazioni relative



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

alla decisione oggetto della conferenza entro cinque giorni dal ricevimento delle suddette integrazioni.

7. Qualora all'esito della conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non abbia partecipato alle riunioni o, comunque, non risulti dotato di adeguato potere di rappresentanza, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza a prescindere dal suo assenso, che si considera acquisito senza prescrizioni.
8. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 4 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato nella realizzazione delle opere o nell'imposizione dell'area di rispetto ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, unitamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
9. In deroga alle tempistiche previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, le proprie determinazioni di competenza entro un termine perentorio non superiore a diciotto giorni, ad eccezione delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, in ordine alle quali può essere fissato un termine maggiore, ma comunque non superiore a trentacinque giorni. Tali termini sono in linea con quanto previsto dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea. Nel caso di progetti sottoposti a procedure di valutazione ambientale ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non potrà essere inferiore a trenta giorni.
10. Le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso.
11. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.
12. Nei casi di dissenso motivato espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa all'ordine del giorno della prima riunione utile in programma del Consiglio dei ministri, qualora l'amministrazione dissenziente risulti essere un'amministrazione statale. I soggetti attuatori di cui all'articolo 2 del presente provvedimento sono delegati all'esercizio dei poteri concernenti le procedure espropriative e di occupazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'ambito della delega comprende tutte le attività, le procedure, gli adempimenti ed i provvedimenti contemplati dal succitato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la determinazione e la liquidazione delle indennità provvisorie e definitive. Ai fini dell'esercizio del potere di delega, i termini di cui all'articolo 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, sono ridotti della metà.

13. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 4

(Deroghe)

1. Come previsto all'articolo 3 comma 2 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il Commissario straordinario nella realizzazione degli interventi di cui al presente decreto opera avvalendosi anche di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile, sulla base di apposita motivazione, derogare alle seguenti disposizioni normative:
 - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
 - regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5 limitatamente ai termini ivi previsti, nel rispetto della direttiva 92/43/CEE;
- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188 -ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis, 25, 26, 27, 27 -



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

- bis , del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019;
 - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;
 - decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005;
 - decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n.185;
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82 e con particolare riferimento al parere igienico sanitario;
 - decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 e Legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento al parere di compatibilità acustica;
 - leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dal presente decreto.
3. Per l'espletamento degli interventi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario e i Soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 76 e 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In particolare, con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa delle prestazioni richieste di cui al comma 4, dell'articolo 140, che per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7, del medesimo articolo, possono essere derogati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

4. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Commissario straordinario e i Soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 43, comma 1, allo scopo di consentire l'adozione di metodi diversi dagli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro;
- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;
- 17, 18, 48, 50, 52, 90, 111, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 172 allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale. Per le medesime finalità i Soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90, 111 e 166 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste;

- 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
- 62 e 63, allo scopo di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
- 153, comma 1, lett. a), 71, 72, 91 e 167, comma 1, lettere b), f) allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7;
- 167, comma 1, lett. h) e 108, allo scopo – ove necessario - di accelerare le procedure di scelta del contraente per i servizi di ingegneria;
- 20, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'articolo 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- 62 e 63, in relazione alla qualificazione della stazione appaltante, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza e di rientrare d'ufficio nei casi in cui ANAC dispone la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla Stazione appaltante o Soggetto attuatore di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta per bandire gare di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, strettamente connessi agli interventi di cui al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

presente Decreto;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi agli interventi di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile, e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte dall'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023 e con le conseguenze ivi previste in caso di riscontrata carenza dei requisiti. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario straordinario o dai Soggetti attuatori. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente decreto il Commissario straordinario e i Soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse agli interventi di cui al presente decreto, il Commissario straordinario e i Soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto.
8. Ulteriori disposizioni normative possono essere derogate dal Commissario straordinario così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

ART. 5

(Monitoraggio degli interventi)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Commissario straordinario riferisce periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad esso affidato, sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, e delle ulteriori informazioni desumibili dalle relazioni sullo stato di avanzamento fornite dai soggetti attuatori.

2. Per le attività di verifica e monitoraggio, tecnico, procedimentale e di rendicontazione finanziaria, degli interventi individuati con il presente decreto, il Commissario straordinario si avvale dell'Osservatorio istituito con decreto commissariale dell'11 marzo 2025, n. 18, modificato dal decreto commissariale del 29 maggio 2025, n. 24. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni dell'Osservatorio trovano copertura nella disponibilità finanziaria presente nei quadri economici degli interventi individuati con il presente decreto, a valere sulla contabilità speciale intestata allo stesso Commissario straordinario, n. 6409/348.

ART. 6

(Modalità di trasferimento delle risorse)

1. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento di una prima quota, a titolo di anticipazione, fino al 15% del finanziamento attribuito per ogni intervento, al Soggetto attuatore, successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui all'articolo 2, comma 2, e alla avvenuta implementazione della banca dati BDAP.
2. Il Commissario straordinario, al fine di garantire le tempistiche di utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, commi 608 e 609, della legge del 30 dicembre 2025, n. 199, provvede al trasferimento di successive quote di risorse, sulla base della richiesta dei Soggetti attuatori, cui è affidata la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, previa verifica dell'allineamento delle informazioni inserite nei sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 5, oppure con l'impegno da parte del Soggetto attuatore all'aggiornamento entro i sessanta giorni successivi, secondo il seguente cronoprogramma operativo:
— una o più quote intermedie fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90%



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

del totale del finanziamento concesso, sulla base delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, come risultanti dall'ultimo stato di avanzamento dell'intervento positivamente verificato;

- pagamento a saldo del 10%, recante la documentazione, corredata dal certificato di regolare esecuzione o collaudo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, trasmessa dai Soggetti attuatori, riscontrabile attraverso le informazioni inserite nei sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 5.
3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono riferiti al quadro economico iniziale che sarà allegato agli atti convenzionali di cui all'articolo 2, comma 2. Resta ferma una rimodulazione dei trasferimenti per garantire la coerenza con il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e dell'eventuale utilizzo delle economie di cui all'articolo 7.
4. Il Soggetto attuatore, in relazione alle richieste di trasferimento delle risorse di cui al comma precedente:
- garantisce la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, desumibili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ovvero mediante il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), come stabilito nel decreto legislativo n. 229/2011;
 - fornisce tutte le informazioni richieste afferenti alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate;
 - garantisce la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Commissario straordinario ovvero della Cabina di regia.

ART. 7

(Utilizzo delle economie)

1. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

opere rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento fino al suo collaudo.

2. L'utilizzo delle economie da parte dei Soggetti attuatori, a copertura di eventuali sopravvenute modifiche del quadro economico, è subordinata ad autorizzazione da parte del Commissario straordinario.
3. Le disponibilità derivanti dalle economie eventualmente conseguite a seguito del collaudo dell'opera sono versate dal Commissario straordinario all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 8

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario: <https://commissari.gov.it/scarsitaidrica/>, è trasmesso ai Soggetti attuatori di cui all'articolo 2, nonché alla Cabina di regia per la crisi idrica

Roma, 31 dicembre 2025

Nicola Dell'Acqua

Allegato 1- Programma degli interventi

Titolo intervento	CUP	Soggetto Attuatore	Importo finanziato legge 199/2025 (MLN €)
Opere di ripristino e messa in sicurezza della condotta adduttrice principale acquedotto Sinello	E78B25002990001	S.A.S.I. S.p.A.	1,50
Progetto per il riuso delle acque reflue in uscita dal depuratore di Montesilvano (PE) per scopi irrigui e industriali	C72E25000370006	ACA S.p.A.	3,90
Interconnessione dell'acquedotto Appio alessandrino e Doganella - lotto 1 e 2	G61D24001960005	ACEA ATO2 S.p.A.	4,47
	G61D24005600005		0,37
Lavori di completamento dell'irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e fortore ed interconnessione degli schemi idrici Biferno-Fortore - realizzazione della condotta adduttrice principale per una lunghezza di 24 km circa al confine delle regioni Molise e Puglia – PROGETTAZIONE E RELATIVE ATTIVITÀ PRELIMINARI	J13F25000030001	Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica	14,86
Riefficientamento della diga Pantano di Pignola, realizzazione del potabilizzatore e connessione allo schema idrico Basento-Camastra - I stralcio	H28E25000230001	Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata - EGRIB	3,01
Riefficientamento della diga Pantano di Pignola, realizzazione del potabilizzatore e connessione allo schema idrico Basento-Camastra - II stralcio	I42E25000220005	Acquedotto lucano S.p.A.	3,00
Interventi di efficientamento sulla diga del Camastra per l'aumento della capacità di invaso	E68B25001460001	Acque del Sud S.p.A.	0,50
Realizzazione bypass adduttrice POZZI ANGUILLA Laureana di Borrello interrotta causa frana per circa ml 500; revamping cabina MT/bt e Pozzi esistenti; fornitura QGC e gruppi sommersi.	C92E25001340005	SO.RI.CAL. S.p.A.	0,41
Schema idrico a valle dell'invaso del Menta, interventi di seconda fase. Realizzazione della condotta adduttrice acque grezze captate, nella galleria di derivazione ad integrazione	C72E23005660005		1,90
Riefficiente funzionale (ritubaggio) ed elettromeccanico di alcuni pozzi comunali che hanno necessità di restyling e/o rigenerazione (sostituzione colonne prementi, valvole, spurgo e spazzolatura meccanica delle camicie anche con tecniche airlift e/o pulizia chimica).	C38B25000270005		0,20
Nuovo Pozzo emergenziale T. Gerace SX idraulica per interconnessione schema esistente	C32E25000320005		0,08
Raddoppio condotta presente DN300 ml 750 Calopinace Pozzi vs Serbatoio trabocchetto -interv - potenz 40 l/sec- opere accessorie e collegamenti	C32E25000330005		0,49
Realizzazione nuovi pozzi (perforazione e opere elettromeccaniche) e relativa condotta premente DN 250 km 2,75 su strada comunale per adduzione risorsa vs impianto di sollevamento S. Vito di Seminara (integrazione 40 l/sec gruppi sorgentizi in calo costante) per erogazione a favore della città di Palmi (RC)	C82E25000290005		1,71



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Logo Soggetto Attuatore

ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“.....”, CUP

(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

TRA

il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (di seguito “Commissario”), con sede legale in via Sardegna, 49, Roma, nella persona del, che interviene nel presente Accordo in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 giugno 2023, n. 68;

E

DENOMINAZIONE Soggetto Attuatore (di seguito “.....”), in qualità di Soggetto attuatore ai sensi del decreto commissariale2025, n., con sede legale in nella persona del dott., che interviene nel presente Accordo in qualità di

di seguito indicate congiuntamente anche come “Parti”

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'articolo 11, comma 1, prevede l'indicazione del «Codice unico di progetto» per ogni nuovo progetto di investimento pubblico nonché per ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che nel modificare il sopra richiamato articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha rafforzato i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le stesse;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici che, all'articolo 226, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2023, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che resta comunque applicabile ai procedimenti in corso in forza del regime transitorio di cui agli articoli 225 e seguenti del sopra richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e, in particolare, l'articolo 1, il quale tra l'altro:

- istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la crisi idrica, organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni;
- prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la Cabina di regia per la crisi idrica effettui una ricognizione sia delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte, nel breve termine, alla crisi idrica, sia delle risorse disponibili, comunicate dalle Amministrazioni competenti ai sensi del comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2023 e destinate, a legislazione vigente, al finanziamento degli interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non venga dichiarato il carattere d'urgenza dell'intervento per la crisi idrica;
- dispone che, entro quindici giorni dalle ricognizioni precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia per la crisi idrica ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili;
- prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 riferisce periodicamente alla Cabina di regia per la crisi idrica mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad esso affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate;

VISTA la delega a presiedere la Cabina di Regia conferita, con nota del 20 aprile 2023, conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'articolo 3, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, ai sensi del quale viene disposto:

- la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito «Commissario straordinario»;
- che il Commissario straordinario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia per la crisi idrica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, avvalendosi di Soggetti attuatori;
- che a tali fini, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del, di nomina del, in qualità di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, con scadenza al ;

VISTO il decreto commissariale dell'11 marzo 2025, n. 18, modificato dal decreto commissariale del 29 maggio 2025, n. 24, con il quale viene istituito l'Osservatorio per il monitoraggio di tutte le attività inerenti agli interventi emergenziali di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sul piano tecnico, procedimentale e di rendicontazione finanziaria;

VISTO il decreto commissariale del 17 marzo 2025, n. 19, con il quale vengono approvate le “Linee guida per il Soggetto Attuatore”;

VISTA la nota del 23 gennaio 2025, prot. n. SM_CSI-53, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, la Relazione del 21 gennaio 2025 denominata “Aggiornamento sulle attività espletate in relazione agli incarichi ricevuti e situazioni di criticità (crisi idrica)”, sottoponendo all'attenzione della Cabina di regia per la crisi idrica le situazioni emergenziali segnalate dalle Autorità di bacino distrettuali nei diversi ambiti territoriali, in riferimento all'anno 2024, che hanno causato interruzioni periodiche del servizio idrico, con particolare riferimento alle seguenti Regioni:

- Calabria
- Basilicata (schema idrico della Diga del Camastra)
- Campania (Irpinia)
- Abruzzo;

VISTO il verbale della seduta della Cabina di regia per la crisi idrica del 10 aprile 2025, dal quale si evince che il Commissario straordinario è stato incaricato di valutare, assieme agli Enti coinvolti, gli interventi da realizzare nel breve termine per sopperire alla situazione emergenziale riscontrata nel corso del 2024 nelle suddette Regioni;

CONSIDERATO che nella stessa seduta della Cabina di regia per la crisi idrica vengono, altresì, evidenziate le situazioni di potenziale criticità emerse nell'anno 2025, e il relativo impatto che le

stesse potrebbero avere sul tessuto economico-sociale, in considerazione della scarsità della risorsa idrica che coinvolge l'invaso di Ridracoli, interconnessione idrica Molise-Puglia e i laghi di Albano e Nemi;

VISTA la nota del 30 luglio 2025, prot. n. SM_CSI-957, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso alla Cabina di regia per la crisi idrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, la Relazione circa l'“Aggiornamento sulle attività espletate anche in relazione alle situazioni di criticità (crisi idrica) e principali soluzioni proposte”, del 25 luglio 2025, in cui viene illustrato lo stato di avanzamento delle iniziative intraprese, le criticità riscontrate e le proposte di intervento, anche con riferimento agli ambiti territoriali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;

CONSIDERATO che nella Relazione di cui sopra sono stati definiti, con un approccio integrato e multilivello, gli interventi ritenuti in grado di produrre benefici immediati, oltre a rafforzare la resilienza strutturale dei sistemi idrici nel medio-lungo periodo, evidenziando che tali interventi non sono presenti nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico;

TENUTO CONTO che, al fine dell'individuazione dei suddetti interventi:

- la strategia adottata dal Commissario straordinario muove da un approccio volto a selezionare gli interventi che rispondano a criteri di urgenza (risoluzione di situazioni di emergenza idrica conclamata), efficacia (incremento della resilienza e della disponibilità idrica), cantierabilità (prontezza progettuale e possibilità di attuazione in tempi brevi), sostenibilità (ambientale, economica e gestionale);
- le principali direttrici di intervento sono:
 - il riefficientamento e manutenzione straordinaria delle dighe;
 - le interconnessioni strategiche;
 - il riutilizzo delle acque reflue;
 - la tutela degli ecosistemi lacustri;

VISTO il verbale della seduta della Cabina di regia per la crisi idrica dell'8 agosto 2025, dal quale si desume sia l'approvazione della succitata Relazione commissariale del 25 luglio 2025, sia l'autorizzazione alla realizzazione dei suddetti interventi, avviando le opportune interlocuzioni con i soggetti competenti al fine di individuare le necessarie coperture finanziarie, non essendo pervenute osservazioni da parte dei partecipanti alla Cabina;

CONSIDERATO che nel semestre successivo alla trasmissione della succitata Relazione commissariale del 25 luglio 2025 e alla seduta della Cabina di regia per la crisi idrica dell'8 agosto 2025, il Commissario straordinario ha sviluppato ulteriormente quelle attività di confronto e monitoraggio con gli Osservatori permanenti, le Regioni e i Soggetti gestori, a seguito delle quali sono emerse nuove criticità nell'ambito dei territori attenzionati, tali da dover procedere ad un aggiornamento dell'elenco degli interventi urgenti oggetto del presente decreto, sulla base dei seguenti fattori:

- l'evoluzione delle criticità idriche nelle Regioni, quali ad es. la Basilicata, la Calabria, l'Abruzzo, il Lazio;
- la cantierabilità e i tempi di realizzazione (interventi avviabili entro il primo semestre 2026);

- i benefici attesi in termini di resilienza e riduzione del rischio di interruzioni del servizio idrico;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre, sulla base delle suddette considerazioni, l'elenco aggiornato degli interventi urgenti, il cui finanziamento ammonta ad un totale di 36,40 milioni di euro, ripartito come di seguito indicato:

- Abruzzo – Sub ambito Chietino - Pescara: ripristino condotta adduttrice Sinello e riuso reflui Montesilvano per un importo di 5,40 M€;
- Lazio – Area Castelli Romani: interconnessione acquedotti Appio Alessandrino e Doganella (lotti 1 e 2) per un importo di 4,84 M€;
- Molise-Puglia: completamento interconnessione idrica Biferno–Fortore (interventi per la rimozione di sedimenti della Diga Ponte Liscione, progettazione e relative attività preliminari), per un importo di 14,86 M€;
- Basilicata – Schema Bradano-Basento: verifiche sismiche e riefficientamento diga Pantano di Pignola, efficientamento Camastra per un importo di 6,51 M€;
- Calabria – Area Reggio: interventi su pozzi, condotte e interconnessioni per mitigare la crisi idrica per un importo di 4,79 M€;

VISTO l'articolo 1, commi 608 e 609 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato introdotto il comma 5-*bis* all'articolo 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, ai sensi del quale:

- è disposta l'autorizzazione alla spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 2 del succitato decreto, per la realizzazione di interventi urgenti, in coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11;
- il Commissario straordinario provvede in via d'urgenza alla realizzazione dei predetti interventi, individuati con apposito provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2026;
- in caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui sopra entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario straordinario all'entrata del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto commissariale del 31 dicembre 2025, n. 45, secondo il quale sono stati individuati gli interventi urgenti e il relativo finanziamento corrispondente a un ammontare pari a 36,40 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come modificato dalla legge 199/2025, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia per la crisi idrica nella seduta dell'8 agosto 2025;

CONSIDERATA la disciplina contenuta nel decreto commissariale del 31 dicembre 2025, n. 45, riguardante le modalità di attuazione delle opere finanziate, le disposizioni normative cui è possibile derogare, il monitoraggio degli interventi e il trasferimento delle risorse;

RAVVISATA la necessità di avvalersi di Soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive del Commissario straordinario, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39;

INSERIRE GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO ATTUATORE (NORME ISTITUTIVE, ATTI DI RIFERIMENTO PRINCIPALI, CONVENZIONI, ECC)

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate, convengono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto commissariale del 31 dicembre 2025, n. 45, quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse, gli allegati, gli altri atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

1. Il presente Accordo regola, ai sensi del decreto commissariale del 31 dicembre 2025, n. 45, i rapporti tra il Commissario straordinario e, in qualità di "Soggetto Attuatore", in ordine al coordinamento delle modalità di attuazione dell'intervento denominato "....." CUP .,.....
2. Il medesimo Accordo regola, altresì, i compiti delle Parti inerenti alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma e delle previsioni del quadro economico di progetto allegati al presente Accordo.

ARTICOLO 3

(Compiti del Commissario)

1. Il Commissario straordinario vigila costantemente sull'attività del Soggetto Attuatore finalizzata a garantire la corretta realizzazione dell'intervento, in conformità alle tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato al presente decreto.
2. Il Commissario straordinario - anche avvalendosi delle risultanze delle attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto commissariale del 31 dicembre 2025, n. 45 e previa verifica dell'allineamento delle informazioni inserite nei sistemi di monitoraggio - valida la rendicontazione effettuata dal Soggetto Attuatore con le modalità di cui alle "Linee guida per il soggetto attuatore" approvate con il decreto commissariale del 17 marzo 2025, n. 19.
3. A seguito della validazione della rendicontazione, il Commissario straordinario dispone, con proprio decreto, il pagamento a beneficio del Soggetto attuatore, utilizzando le risorse presenti sulla propria contabilità speciale.

4. La spesa relativa all'espletamento delle attività di cui al citato decreto commissariale dell'11 marzo 2025, n. 18, istitutivo dell'Osservatorio trova copertura nella disponibilità finanziaria presente nei quadri economici dell'intervento oggetto del presente Accordo.
5. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra le Parti, in linea con quanto previsto all'articolo 6, comma 1, del decreto commissariale del 31 dicembre 2025, n. 45, il Commissario straordinario provvede al trasferimento di una prima quota di anticipazione pari al 15 % del totale del finanziamento attribuito per l'intervento oggetto del presente Accordo, per una somma pari a;
6. Il Commissario straordinario si impegna a procedere all'indizione di una apposita Conferenza di Servizi al fine di acquisire tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari alla realizzazione del progetto oggetto del presente provvedimento. A seguito dell'espletamento del procedimento di cui sopra, il Commissario straordinario provvede, con apposito decreto, all'approvazione del progetto afferente l'intervento in esame con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, come previsto dall'articolo 3, commi 5-12 del decreto commissariale del 31 dicembre 2025, n. 45 e secondo le modalità attuative disposte all'articolo 4 del medesimo decreto commissariale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo.
7. Con apposito provvedimento il Commissario straordinario può delegare al Soggetto Attuatore l'esercizio delle funzioni espropriative funzionali alla realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, delimitando l'oggetto e i limiti della delega.
8. Il Commissario straordinario esercita i poteri di controllo sull'attività del delegato nella realizzazione dell'intervento di cui sopra.

ARTICOLO 4

(Compiti del Soggetto attuatore)

1., in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento oggetto del presente provvedimento, provvede a trasmettere alla struttura commissariale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo stesso, una relazione riportante l'iter procedurale-autorizzativo e lo stato di avanzamento rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma allegato al presente accordo.
2.si impegna ad attuare l'intervento nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché delle direttive impartite dal Commissario straordinario in materia di appalti, trasparenza, ambiente e legislazione antimafia. Tali direttive includono anche le modalità derogatorie previste dall'articolo 4 del decreto commissariale 31 dicembre 2025, n. 45, che costituiscono parte integrante del quadro regolatorio da osservare nell'attuazione dell'intervento.
3. garantisce l'adozione di un'apposita codifica contabile e informatizzata per tutte le transizioni relative al progetto per l'intera durata di realizzazione dell'intervento, al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse. assicura il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio al fine di consentire la rilevazione dell'avanzamento dell'intervento.

4., oltre a garantire l'espletamento delle funzioni previste per disposizioni di legge o regolamentari, assicura le seguenti funzioni:
- a) comunicazione alla Struttura di missione scarsità idrica del nominativo del responsabile unico di Progetto, di seguito RUP, e di ogni eventuale sua modifica;
 - b) inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza ai documenti relativi all'intervento di cui all'articolo 2, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali e fisici;
 - c) creazione di un sistema gestionale interno informatizzato per la registrazione e la conservazione di tutti i dati di avanzamento delle attività, inclusi quelli contabili sulle spese sostenute, con caratteristiche di tracciabilità e storicizzazione, con espressa menzione del codice CUP di identificazione del progetto;
 - d) gestione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori e che possono definirsi in via amministrativa;
 - e) supporto per la trattazione e per la gestione dei contenziosi insorti in relazione ai procedimenti avviati riportati nella relazione di cui al precedente comma 1 o comunque connessi ad attività avviate precedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo;
 - f) inserimento dei dati richiesti per il monitoraggio degli interventi da parte della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sue modificazioni e integrazioni;
 - g) trasmissione, in fase di rendicontazione, di una relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento, comprensiva dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
 - h) trasmissione, su richiesta della Struttura di missione, di un documento di previsione di spesa dell'intervento e di aggiornamento del cronoprogramma allegato al presente Accordo;
 - i) segnalazione alla Struttura di missione di eventuali ritardi e/o della presenza di ostacoli tecnico-amministrativi che dilazionano l'attuazione dell'intervento.
5.garantisce, ove necessario, al Commissario straordinario, in armonia con quanto previsto all'articolo 3, comma 6 del presente Accordo, il supporto per l'indizione della Conferenza di servizi e si impegna, altresì, ad effettuare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dal Testo Unico delle Espropriazioni per Pubblica Utilità (D.P.R. 327/2001), secondo quanto disposto dalle norme vigenti, propedeutici e consequenziali all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 7 della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

(Durata efficacia e modifiche all'Accordo)

1. Il presente Accordo acquista efficacia a decorrere dalla data di approvazione dello stesso da parte del Commissario straordinario e la sua durata si estende fino al completamento dell'intervento previsto, come da cronoprogramma allegato al presente Accordo.
2. Eventuali proroghe o modifiche da apportare al presente Accordo sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante apposito atto aggiuntivo.

ARTICOLO 6

(Costi di attuazione dell'Accordo)

1. L'attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti nel quadro economico dell'intervento, per la finanza pubblica.

ARTICOLO 7

(Controversie e foro competente)

1. Le Parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia tra le stesse e solo in caso di infruttuoso esperimento di ogni tentativo di composizione bonaria provvedono a devolvere la lite alla competente autorità giudiziaria.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna Parte elegge domicilio presso la sede indicata in epigrafe.

ARTICOLO 8

(Forza maggiore)

1. La Parte interessata da eventi che integrano cause di forza maggiore, oltre a comunicarlo tempestivamente alla controparte, è tenuta a svolgere quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento e la rimozione dell'ostacolo.
2. Resta fermo l'obbligo per le Parti di comportarsi secondo buona fede.

ARTICOLO 9

(Responsabili dell'Accordo e comunicazioni)

1. Salva diversa espressa previsione, tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate per iscritto agli indirizzi di posta elettronica dei rispettivi Responsabili dell'Accordo, così come di seguito individuati:

per il Commissario:
commissarioemergenzaidrica@governo.it

per:
.....
.....

ARTICOLO 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Accordo si compone di n. 10 articoli e n. 2 allegati, ed è, unitamente a questi, sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**Commissario straordinario
nazionale per l'adozione di
interventi urgenti connessi al
fenomeno della scarsità idrica**

.....

**Denominazione soggetto
attuatore**

...